

- a) **Separazione e divorzio – Domanda di pronuncia *diretta* di divorzio – Assenza di previa separazione personale delle parti – Legge processuale applicabile al rapporto – Legge italiana – Inaccogliibilità; Domanda di separazione personale – Accogliibilità; Reg. UE n.1259/10 – Prevalenza su L. n.218/95 – Sussistenza; Applicabilità “a cascata” dei criteri ex art.8 del Regolamento – Sussistenza;**
- b) **Separazione e divorzio – Separazione personale – Domanda di affidamento esclusivo alla madre – Irreperibilità del padre – Accogliibilità; Diritto di visita del padre – Sussistenza – Superiore interesse della prole – Necessità di monitorare e sostenere le relazioni con i figli – Coerenza;**

3

- a) A mente dell'art. 8 del Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 (c.d. Roma III), Regolamento che ha di fatto provocato la disapplicazione della legge n. 218/1995 (oramai superata dalla corrispondente disposizione contenuta nell'art. 10 del Regolamento stesso), ove, i coniugi non abbiano designato «di comune accordo» la legge applicabile come previsto dall'art. 5 del medesimo Regolamento, «il divorzio e la separazione personale sono disciplinati», secondo una serie di criteri di collegamento ordinati in scala gerarchica con il sistema “a cascata”, «dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale» (fattispecie nella quale la ricorrente aveva chiesto, in via principale, la pronuncia diretta dello scioglimento del matrimonio, senza

aver preventivamente ottenuto una pronuncia di separazione personale – sul presupposto dell'applicabilità al rapporto della legge macedone – e, in subordine, la pronuncia della separazione personale).

- b) Qualora appaia evidente che la sola madre rappresenta figura stabile, affidabile e costante nella cura dei figlioli, non offrendo il padre, resosi irreperibile, alcun serio, anche solo minimale, contributo nella conveniente gestione dei minori, ne deriva l'affido esclusivo di questi ultimi alla madre, con ampi poteri decisionali in autonomia, prevedendosi, comunque, un diritto di visite paterno, coerente all'interesse superiore della prole ed alla necessità di monitorare e sostenere il rapporto figli/padre.